

Circolare di aggiornamento

Introduzione dell'Obbligo di Iscrizione nel Registro delle Imprese del Domicilio Digitale degli Amministratori di Imprese costituite in Forma Societaria.

Gentili Clienti, condividiamo le nuove disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 860, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), riguardanti l'obbligo per gli amministratori delle società di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle Imprese.

Termine. L'indirizzo PEC deve essere comunicato [entro il 30 giugno 2025](#) per le società esistenti prima del 1° gennaio 2025.
Per le società costituite a partire dal 1° gennaio 2025, invece, l'obbligo decorre con la [domanda iniziale](#) di iscrizione al Registro delle Imprese.
Tale adempimento è esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria.

Soggetti obbligati. Gli amministratori (e i liquidatori) delle società di persone, di capitali e delle reti d'impresa hanno l'obbligo di iscrivere la propria PEC presso il Registro delle Imprese. Ogni amministratore deve disporre, infatti, di [una PEC personale e distinta](#) da quella della società o degli altri membri del consiglio (anche in presenza di una pluralità di amministratori dell'impresa).
[Sono esclusi](#) da tale prescrizione gli amministratori delle società semplici, delle società di mutuo soccorso, dei consorzi e delle società consortili.
[Nb:](#) l'amministratore che ricopre tale incarico per più società può scegliere di utilizzare un unico indirizzo ovvero comunicare più indirizzi PEC "associati" alle diverse società di cui è amministratore.

Sanzioni. Il mancato rispetto della comunicazione della PEC comporta:

- La sospensione dell'eventuale procedimento presso il Registro delle Imprese fino ad integrazione dei dati mancanti (termine massimo: 30 giorni);
- [Una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 ad € 1.032](#) (ridotta ad un terzo se regolarizzata entro 30 giorni dalla scadenza).

Adempimento. A fronte di questo nuovo adempimento richiesto da parte degli amministratori, lo Studio rimane a disposizione per procedere in merito agli adempimenti da porre in essere.
Tenuto conto dei tempi stringenti e delle altre scadenze dei mesi di maggio e di giugno, Vi chiediamo di farci pervenire la richiesta di assistenza [entro il giorno 30 aprile 2025](#).
Pertanto, in caso di mancato riscontro, ci riteniamo esonerati dall'effettuazione di qualsiasi adempimento.

Nb: Per l'assistenza, la predisposizione e l'invio della pratica in CCIAA sarà addebitato un compenso pari ad euro 50,00 oltre ad iva.

Cordiali saluti.

Trento, 27 marzo '25

Studio Pizzini & Lombardi Stp Srl